



**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)**  
**SERVIZI CIMITERIALI**

(Tel. 0438-932211 - Fax. 0438-580333)

**Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29.07.2016**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA  
E DI EDILIZIA CIMITERIALE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DI EDILIZIA CIMITERIALE**

- CAPO 1° - Introduzione - Disposizioni generali
- CAPO 2° - Cimiteri
- CAPO 3° - Trasporto della salme
- CAPO 4° - Seppellimento e Sepolture
- CAPO 5° - Esumazioni ed Estumulazioni
- CAPO 6° - Cremazione
- CAPO 7° - Polizia del Cimitero
- CAPO 8° - Contravvenzioni
- CAPO 9° - Disposizioni finali e transitorie

### **CAPO 1° - Introduzione - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del D.P.R. n° 285/1990, della Legge 30.03.2001 n. 130, della Legge Regionale 04.03.2010 n. 18 e delle Circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, di cui recepisce tutta la normativa avente carattere dispositivo e configura attuazione per la parte rimessa alla libera determinazione comunale.

Disciplina altresì, in ambito comunale, la destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, l'edilizia cimiteriale, la vigilanza, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura a pagamento e le tariffe per i servizi cimiteriali.

#### **Art. 2 - Servizi gratuiti ed a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico tra i quali :

1. la visita necroscopica;
2. l'osservazione dei cadaveri;
3. il recupero e relativo trasporto al deposito di osservazione in cimitero delle salme accidentate;
4. la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria di salme di persona indigente;
5. la deposizione delle ossa in ossario comune;
6. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
7. il feretro e le spese funerarie per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
8. il feretro e le spese funerarie per le salme di persone in vita a carico del Comune.

Gli altri servizi sono sottoposti a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

## CAPO 2° - CIMITERI

### Art. 3 - Cimiteri comunali

Nel territorio del Comune esistono il cimitero di Cappella Maggiore Capoluogo, situato in via Fiume e il cimitero della frazione di Anzano situato in Via Cal della Veia.

Il cimitero comprende :

- a) le aree destinate all'inumazioni ordinarie decennali;
- b) le aree destinate all'inumazioni ordinarie decennali di fanciulli di età inferiore ai 10 anni;
- c) le aree riservate alle tumulazioni individuali o familiari in loculi, in tombe, in sepolcri, ed in sepolture private;
- d) l'ossario comune, destinato ad accogliere i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione;
- e) il cinerario comune, destinato ad accogliere le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi diritto una diversa collocazione;
- f) un locale per la osservazione delle salme o obitorio;
- g) un locale per il custode;

come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:500 (art.54 - DPR n.285/90).

### Art. 4 - Edifici di pertinenza del Cimitero

Il locale posto a sinistra dell'entrata del cimitero di Cappella Maggiore ed il locale sito nella parte opposta all'entrata nel cimitero di Anzano sono destinati alla osservazione delle salme e ad obitorio, in conformità agli art. 12 e 13 DPR n.285/90.

Il locale posto a destra dell'entrata del cimitero di Cappella Maggiore è destinato agli usi amministrativi e di custodia dell'addetto al cimitero, e nel cimitero di Anzano è il locale adibito ad obitorio.

### Art. 5 - Ammissione nel Cimitero.

Nel cimitero comunale, qualora non venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o le ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune o che avevano nel Comune, ovunque decedute, la propria residenza al momento della morte o che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la residenza per almeno 10 anni. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che risultino essere concessionarie o membri della famiglia (considerata in senso allargato e non strettamente anagrafico) del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Sono altresì ricevute le salme o le ceneri di persone che al momento del decesso non avevano più la residenza nel Comune di Cappella Maggiore esclusivamente per essere state ospitate in case di riposo di altro Comune.

## CAPO 3° - TRASPORTO DELLE SALME

### Art. 6 - Trasporto delle salme, urne cinerarie o dei resti mortali.

Il trasporto delle salme, delle urne cinerarie o dei resti mortali, viene effettuato a cura delle famiglie dei congiunti garantendo in ogni caso il decoro del servizio.

#### **Art. 7 - Cortei funebri.**

I cortei funebri comprendono di regola :

1. il prelievo della salma dal luogo del decesso (abitazione) o dal deposito di osservazione o dall'obitorio (edifici di pertinenza del cimitero),
2. il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie (rito civile o altro rito),
3. la relativa sosta per officiare il rito, qualunque esso sia,
4. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

### **CAPO 4° - SEPOLTURE**

#### **Art. 8 - Sepoltura.**

Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri per la sepoltura se non accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

La sepoltura è eseguita dal personale incaricato dal Comune.

#### **Art. 9 - Sistema e caratteristiche delle sepolture.**

Le sepolture sono ad inumazione o a tumulazione, individuali o collettive.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra (fosse), sono a tumulazione le sepolture in sepolcri (cappelle di famiglia), tombe di famiglia, loculi, cellette.

Ad ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere sepolti nella stessa fossa.

Le urne cinerarie possono trovare collocazione nella stessa fossa di un familiare già inumato, all'interno del franco di terreno sopra il feretro, ad una profondità di almeno cm. 15 tra l'urna ed il piano di campagna.

Per essere interrate le urne cinerarie devono essere collocate in contenitore avente le dimensioni interne di cm. 35 per lato, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna, allo scadere del periodo di interrimento, possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni, secondo le indicazioni degli aventi diritto.

Le urne cinerarie possono inoltre essere collocate sopra una sepoltura a terra purchè fissate in modo stabile al suolo.

#### **Art. 10 – Sepolture private**

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse per l'inumazione, durata minima di anni 10 (dieci);
- b) nell'uso temporaneo per anni 99 (novantanove) di aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo (cappelle di famiglia);
- c) nell'uso temporaneo per anni 99 (novantanove) di tombe di famiglia predisposte dal Comune,
- d) nell'uso temporaneo per la durata di anni 30 (oppure 15 nel caso di rinnovo), di loculi o di cellette predisposti dal Comune;

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche previste dagli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

### **Art. 11 - Concessione amministrativa di uso temporaneo.**

Il diritto a sepolture a pagamento si acquista previo rilascio da parte del Comune di apposita concessione amministrativa di bene demaniale.

Con tale concessione il Comune assegna al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura, sia per inumazione che tumulazione.

La concessione è onerosa. Le relative tariffe sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale che le determinerà in modo tale da garantire almeno la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei manufatti e/o l'acquisto di aree.

Per le tombe di famiglia le tariffe sono differenziate in base al numero dei posti disponibili e per le aree cimiteriali in proporzione ai metri quadrati di superficie dell'area.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, e conferisce ai privati soltanto il diritto d'uso della sepoltura. Tale diritto non è commerciabile, nè trasferibile o cedibile.

La durata della concessione decorre dalla data della stipula del contratto.

Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità del bene facendo porre i resti mortali nell'Ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare, la concessione previo pagamento della tariffa all'uopo stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione può essere soggetta:

- a) a revoca, per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione però di altra sistemazione equivalente;
- b) a rinuncia per sistemazione in altra sepoltura;
- c) a decadenza, per abbandono.

### **Art. 12 - Assegnazione di aree per costruzione di sepolcro (cappelle di famiglia).**

Le aree per la costruzione di sepolture sono concesse in uso per 99 (novantanove) anni in via prioritaria ai cittadini residenti o che hanno risieduto nel Comune di Cappella Maggiore per almeno 10 anni.

La concessione di area per la costruzione di sepolcro plurimo (cappelle di famiglia) o singolo, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, previa acquisizione della concessione edilizia, delle opere relative entro i termini.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dall'Autorità comunale.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino di farne oggetto di lucro o di speculazione.

L'assegnazione delle aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo è fatta sulla base della richiesta del privato e, in presenza di più richieste, in base a sorteggio che determina la sequenza di assegnazione e individuazione dell'area.

E' titolo preferenziale la richiesta di un privato che abbia un congiunto deceduto.

### **Art. 13 - Assegnazione di tombe.**

Le tombe sono concesse in uso per 99 (novantanove) anni in via prioritaria ai cittadini residenti o che hanno risieduto nel Comune di Cappella Maggiore per almeno 10 anni.

Sono costruite dal Comune e non possono contenere un numero di salme superiore a quello indicato in contratto.

E' fatto divieto di utilizzare come tumulo il vestibolo interno.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto, restano tuttavia salve eventuali diverse durate e decorrenze stabilite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'assegnazione in via ordinaria è effettuata dal responsabile del servizio che provvederà ad assegnare il manufatto contraddistinto con il numero immediatamente successivo all'ultimo concesso e, in presenza di più richieste, in base a sorteggio che determina la sequenza di assegnazione e l'individuazione della tomba.

#### **Art. 14 - Assegnazione di loculi**

Ogni loculo è destinato a contenere un solo feretro.

E' altresì consentita nello stesso, unitamente al feretro, la collocazione di una o più cassette di resti mortali e una o più urne cinerarie di familiari.

I loculi sono concessi ai privati per anni 30 (trenta) e solo a seguito di decesso della persona di cui sono destinati ad ospitare la salma, ammissibile al cimitero secondo quanto previsto al precedente art. 5.

E' consentito il rinnovo della concessione, da parte dei parenti, per la durata di anni 15 (quindici), previo pagamento della tariffa all'uso stabilita dalla Giunta Comunale.

Il diritto di sepoltura nei loculi non può in alcun modo, ne per qualsiasi titolo, essere ceduto.

L'assegnazione in via ordinaria è effettuata dal responsabile del servizio che provvederà ad assegnare il manufatto contraddistinto con il numero immediatamente successivo all'ultimo concesso.

#### **Art. 15 - Assegnazione di cellette-ossario e per urne cinerarie.**

I resti delle salme esumate o estumulate, nonché le urne cinerarie possono essere accolti in cellette-ossario, oppure su richiesta all'interno di un loculo, contenente (o meno) un feretro.

Le cellette sono concesse ai privati in uso per anni 30 (trenta), e solo in presenza dei resti o ceneri di salme ammissibili al cimitero secondo quanto previsto al precedente art. 5, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

L'assegnazione in via ordinaria è effettuata dal responsabile del servizio che provvederà ad assegnare il manufatto contraddistinto con il numero immediatamente successivo all'ultimo concesso.

#### **Art. 16 - Diritti e facoltà del concessionario di tombe e sepolcri**

Il diritto di sepoltura in tombe e sepolcri, è riservato al concessionario ed alle persone della sua famiglia (considerata in senso allargato e non strettamente anagrafico).

Il diritto alla sepoltura non può essere oggetto di cessione tra privati.

In qualsiasi momento di vigenza della concessione, qualora il concessionario non intenda avvalersi oltre del suo diritto d'uso, dovrà fare rinuncia a favore del Comune, verso il rimborso di parziale canone di concessione calcolato come al successivo art. 18.

Qualora si verificassero utilizzi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, il concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio. Ove non si provveda nel termine di giorni 30 (trenta) sarà provveduto a cura del Comune e con oneri a carico del concessionario.

#### **Art. 17 - Trasmissione diritti d'uso**

Il diritto di sepoltura è trasmissibile in linea retta per successione iure sanguinis ed, estinto tale vincolo, iure hereditatis.

La trasmissione del diritto di sepoltura deve essere comprovata dall'aveute diritto mediante esibizione del documento legale o mediante autocertificazione.

Entro un (1) anno dal decesso del concessionario gli eredi dovranno comunicare all'Autorità comunale il nominativo a cui verrà trasferito il diritto d'uso relativo al manufatto cimiteriale. In difetto sarà designato dal Sindaco in via definitiva.

#### **Art. 18 - Rinuncia**

In qualsiasi momento di vigenza della concessione, il concessionario può rinunciare al diritto per i seguenti motivi :

- a) quando la sepoltura non sia occupata da salma,
- b) quando la salma che l'occupava sia stata trasferita ad altra sede.

La rinuncia della concessione dà luogo alla corresponsione al concessionario, (o agli eredi o agli aventi diritto) da parte del Comune di un rimborso pari al canone in vigore al momento della rinuncia, ridotto del 10% per spese generali e del 3% annuo calcolato dall'anno della concessione a quello di rinuncia. Da tale importo è inoltre detratto, nel caso ci sia la necessità della sostituzione, il valore della piastra marmorea, per il costo sostenuto.

#### **Art. 19 - Divisione e rinuncia fra contitolari.**

Il diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di premorienza.

Più titolari di una tomba comunicano all'Amministrazione Comunale la divisione dei posti all'interno del manufatto.

E' ammessa la rinuncia da parte di un contitolare a favore di un altro, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. In tal caso non è dovuto alcun conguaglio.

#### **Art. 20 - Manutenzione delle sepolture a pagamento.**

La manutenzione dei loculi, delle cellette, delle tombe e cappelle di famiglia spetta ai relativi concessionari.

Se essi non vi provvedono, l'Amministrazione Comunale li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, l'Amministrazione Comunale vi potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario, salvo la procedura di cui al successivo art. 21.

#### **Art. 21 - Decadenza per abbandono.**

Si intendono decadute le concessioni di tombe e di loculi che risultino in abbandono per:

1. la non esecuzione delle opere indispensabili per il buon mantenimento;
2. l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata al concessionario diffida dell'Amministrazione Comunale a provvedere entro un congruo termine.

Se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e contemporaneamente verrà affisso all'Albo Pretorio ed all'esterno del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza per abbandono.

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza ed il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

Le eventuali salme tumulate nel manufatto in abbandono saranno estumulate ed inumate nel campo comune a cura del Comune, mentre i resti delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati negli ossari.

## **Art. 22 - Collocamento di lapidi e simili.**

Per la collocazione di lapidi e simili nei luoghi di sepoltura, nonché per le opere di manutenzione straordinaria dei manufatti privati che ne modificano l'aspetto, deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco, accompagnata dal relativo progetto.

I manufatti di cui al comma precedente devono dare garanzia di decoro, robustezza e stabilità nel tempo ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) se collocati in corrispondenza di tombe poste lungo muri di cinta, divisione o altro :
  1. avere la larghezza di almeno cm.10 inferiore a quella della tomba e in ogni caso non superiore a cm.100;
  2. avere l'altezza tale per cui tra la sommità della lapide e quella del muro vi siano non meno di cm. 20, l'altezza, comunque, non potrà superare cm. 170;
  
- b) se collocati in corrispondenza di tombe non poste lungo muri :
  1. avere la larghezza non superiore a cm.120;
  2. avere l'altezza non superiore a cm. 60;
  
- c) se collocati in corrispondenza delle fosse comuni :
  1. essere solidamente ancorati al terreno mediante una conveniente fondazione;
  2. avere l'altezza della lapide non superiore a cm. 100 e non inferiore a cm. 70, zoccolo incluso;
  3. il contorno del tumulo deve avere la larghezza di cm. 70, la lunghezza di cm. 170 e l'altezza fuori terra di cm. 20;
  4. la fossa non può essere coperta completamente di lastre di marmo o materiali simili, che non permettano l'azione degli agenti atmosferici necessari alla mineralizzazione della salma; pertanto la copertura deve avere un foro di qualsiasi forma, di dimensione non inferiore a 600(700) cm/quadri ;
  5. la collocazione del copritomba e della lapide deve essere effettuata seguendo la direzione degli altri copritomba esistenti, nel rispetto della caratteristica peculiare del cimitero stesso, né di traverso la fossa, né in senso inverso rispetto a quelle in uso nel passato;
  6. le iscrizioni e le foto devono essere uniformi a quelle esistenti.

Tutti manufatti, comunque collocati, devono avere un peso non superiore a kg. 30 in modo da consentire il loro agevole spostamento al bisogno.

E' fatto divieto di sostituire le lapidi sia dei loculi dati in concessione che delle tombe costruite dal Comune, con materiale, dimensione, forma, colore, diversi da quelli della lapide originaria.

## **CAPO 5° - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI**

### **Art. 23 - Esumazioni.**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite dall'incaricato al Cimitero, quando è trascorso almeno un ventennio dall'inumazione.

Esse vengono regolate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero occupate per prime.

I resti rinvenuti, qualora i familiari, opportunamente e preventivamente informati dall'Ufficio di competenza, mediante avviso all'albo pretorio on line del Comune, predisposto almeno 2 (due) mesi prima delle operazioni, attraverso contatti diretti da parte del personale del Comune e mediante avvisi collocati sulle singole fosse interessate all'esumazione e nella bacheca del cimitero, non abbiano espresso volontà di deporli in altra sepoltura, saranno collocati nell'ossario comune o, nel caso, avviati alla cremazione .

Le esumazioni straordinarie si eseguono, qualunque sia il tempo intercorso dalla data del seppellimento, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o su richiesta dei familiari e su autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990, per il trasferimento della salma in altre sepolture o per la cremazione.

Devono essere eseguite dall'addetto al cimitero, sentita l'Azienda Ulss competente.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

In caso di esumazioni straordinarie richieste da privati le spese saranno a loro totale carico.

#### **Art. 24 - Estumulazioni.**

Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente dal Comune alla scadenza della concessione.

I concessionari o gli eredi degli stessi verranno avvisati direttamente dal personale comunale della scadenza della concessione per l'eventuale trasferimento dei resti mortali in altra sepoltura. In assenza di altra indicazione da parte degli interessati i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune o, nel caso, avviati alla cremazione.

Le estumulazioni straordinarie, possono essere :

- a) su ordine dell'autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta scritta dei familiari interessati.

Devono essere autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite dall'addetto al cimitero, sentita l'Azienda Ulss competente e, se richiesti da privati, con oneri a loro totale carico.

L'apertura del feretro per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ed autorizzazione del Sindaco, non può essere eseguita, prima che siano trascorsi 30 (trenta) anni dal decesso.

I feretri estumulati, quando la mineralizzazione del cadavere non sia avvenuta in modo completo, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture e l'aggiunta eventuale di sostanze al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione, qualora non sia stata richiesta dai familiari ritumulazione nel medesimo sepolcro od altra idonea sepoltura.

#### **Art. 25 - Esumazioni ed estumulazioni - Modalità**

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con opportuna cura.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

Se nel corso delle predette operazioni dovessero rinvenirsi oggetti preziosi, monete od di valore, gli stessi dovranno essere consegnati ai familiari reclamanti, che hanno diritto alla successione.

I materiali, gli ornamenti e le fotografie risultanti a seguito dell'esumazione o della estumulazione, se non richiesti entro 30 giorni, diventano di proprietà del Comune, che ne dispone come ritiene, mettendo all'asta gli eventuali ornamenti preziosi, impegnando il ricavato per il finanziamento degli impianti cimiteriali.

## CAPO 6° - CREMAZIONE

### **Art. 26 – Registro per la cremazione**

- E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'ufficio di stato civile, nel quale sono annotate le modalità con le quali i richiedenti hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130.
- L'iscrizione nel registro non costituisce di per sè manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere comunque espressa secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130.
- Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente alle istruzioni ed alle indicazioni utili alla sua pubblicazione. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
- Nel caso di consegna dell'urna cineraria ai familiari, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 5, della legge Regionale n. 18/2010, sul registro sono annotati:
  - numero progressivo e data;
  - cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - modalità di espressione della volontà;
  - eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - cognome e nome e dati anagrafici dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle modalità già indicate.

### **Art. 27– Autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso sulla base della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto o in difetto su richiesta del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt.li 74,75, 76 e 77 del codice civile, con le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 130/2001;

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione e la destinazione finale delle ceneri;

L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto;

Il trasporto delle ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

### **Art. 28 – Consegna e destinazione finale delle ceneri**

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, sulla quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto e il Comune di ultima residenza.

A richiesta degli interessati l'urna può essere collocata nel cimitero comunale, in apposito manufatto o in cinerario comune oppure può essere consegnata al soggetto affidatario per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna.

E' ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi, cellette o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, previo consenso del concessionario.

E' altresì ammessa la collocazione dell'urna cineraria in apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del terreno sopra il feretro inumato ad una profondità di almeno 15 cm. oppure sopra una sepoltura a terra purchè fissata stabilmente al suolo.

#### **Art. 29 – Conservazione dell'urna cineraria in ambito privato**

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione privata avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dagli aventi titolo.

L'urna cineraria dovrà essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in un luogo confinato e stabile, chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri.

In caso di cambiamento di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune tale comunicazione non è necessaria ma l'affidatario dovrà accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione delle ceneri prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

L'affidamento e la conservazione delle urne in ambito privato può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esumazioni ed estumulazioni;

La richiesta di autorizzazione di affidamento o conservazione delle ceneri deve contenere:

- la manifestazione di volontà del defunto con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001;
- i dati anagrafici del richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte del Comune;
- il luogo di conservazione dell'urna;
- l'assunzione dell'obbligo di comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale ogni variazione del luogo di conservazione delle ceneri;
- la dichiarazione di conoscenza delle norme penali inerenti la dispersione non autorizzata delle ceneri;

#### **Art. 30 – Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri in area cimiteriale o in natura viene effettuata in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto nelle forme previste dall'art. 3 della legge n. 130/2001;

La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale allo scopo individuata all'interno dei cimiteri del capoluogo e della frazione di Anzano;

L'area pubblica all'interno del territorio comunale in cui è consentita la dispersione delle ceneri è:

- terreno boschivo del Cansiglio, di proprietà del Comune, in località Crocetta di Fregona, come individuato da allegata planimetria;

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso scritto dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è effettuata mediante interrimento di urna biodegradabile, è vietata la dispersione superficiale.

E' vietata la dispersione al vento nonchè in edifici o altri luoghi chiusi;

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo tale da non arrecare alcun danno o disturbo a soggetti terzi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

### **CAPO 7° - POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 31**

Qualsiasi autoveicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

**Art. 32**

Il Viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'Ossario.

**Art. 33**

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti di altezza non superiore a cm.100 sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombrò, al taglio ed anche allo sradicamento.

**Art. 34**

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli addobbi alla sepoltura provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**Art. 35**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

**Art. 36**

E' assolutamente proibito recare danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

**Art. 37**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità Giudiziaria od al Personale addetto od Assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie, alla estumulazioni ordinarie e straordinarie.

**Art . 38**

I fiori secchi, le corone, le carte sono rifiuti solidi urbani. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali (art. 85 DPR) e devono essere smaltiti nel rispetto di detta normativa.

**Art. 39**

L'addetto al cimitero dovrà vigilare sul corretto comportamento dei privati e riferire qualora vi siano state violazioni alle norme di cui al presente Regolamento.

In occasione delle esumazioni e le estumulazioni è suo compito stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Per ogni sepoltura, deve controllare e ricevere la documentazione prevista, e consegnarla all'Ufficio di competenza.

Deve altresì tenere scrupolosamente il registro, ove indicarvi ogni tipo di sepoltura, esumazione e traslazione, con gli estremi della salma, resti mortali o ceneri, e la definitiva collocazione. Delle predette operazioni deve riferire ai suoi superiori.

#### **CAPO 8° - CONTRAVVENZIONI**

##### **Art. 40**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, come modificati dall'art. 3 della Legge 12.7.1961, n. 603 e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### **CAPO 9° - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 41**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.27.7.1934, n. 1265.